46 Decisione della Commissione del 27 dicembre 2004 che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a Paesi Terzi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a Paesi Terzi

[*notificata con il numero C(2004) 5271*]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/915/CE)

(*) *G.U.C.E.* 29 dicembre 2004, L 385/74.

47 Documento di lavoro della Commissione – L'attuazione della Decisione della Commissione 520/2000/CE sulla protezione adeguata dei dati personali offerta dai principi di *Safe Harbour* in materia di *privacy* e dalle relative Domande più frequenti, pubblicati dal *Department of Commerce* degli USA (*)



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 20.10.2004
SEC (2004) 1323

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

The implementation of Commission Decision 520/2000/EC on the adequate protection of personal data provided by the Safe Harbour privacy Principles and related Frequently Asked Questions issued by the US Department of Commerce

(*) http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/adequacy/sec-2004-1323_en.pdf

48 Studio sull'attuazione della decisione relativa al *Safe Harbour*, redatto su richiesta della Commissione Europea, DG Mercato Interno (*)



Safe Harbour Decision Implementation Study

prepared by

Jan Dhont, María Verónica Pérez Asinari, and Prof. Dr. Yves Poullet
(Centre de Recherche Informatique et Droit,
University of Namur, Belgium)

with the assistance of

Prof. Dr. Joel R. Reidenberg
(Fordham University School of Law, New York, USA)

and Dr. Lee A. Bygrave
(Norwegian Research Centre for Computers and Law,
University of Oslo, Norway)

at the request of the
European Commission, Internal Market DG
Contract PRS/2003/A0-7002/E/27

Namur, 19 April 2004

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/studies/safe-harbour-2004_en.pdf

49 Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (*)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d'informazione Schengen, in seguito denominato "SIS", istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[3], in seguito denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(2) È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo SIS di seconda generazione, in seguito denominato "SIS II", in vista dell'allargamento dell'Unione europea e che consenta l'introduzione di nuove funzioni e si giovi nello stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.

(3) Alcuni adattamenti di disposizioni vigenti e l'introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l'Europol e i membri nazionali dell'Eurojust, l'estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale. È dapprima necessario istituire in ciascuno Stato membro i dispositivi tecnici necessari a tal fine.

(4) Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e, in particolare, il punto 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda l'Europol) e il piano d'azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.

(5) È inoltre utile adottare disposizioni per quanto riguarda lo scambio di tutte le informazioni supplementari tramite le autorità all'uopo designate in tutti gli Stati membri (Informazioni supplementari richieste all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale - SIRENE), fornendo a tali autorità una base giuridica comune nel quadro delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 e stabilendo norme relative alla cancellazione dei dati da esse detenuti.

(6) Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell'acquis di Schengen concer-

(*) *G.U.C.E.* 30 aprile 2004, L 162/29.
(1) *G.U.C.E.* 4 luglio 2002, C 160/ 5.
(2) G.U.C.E. 5 febbraio 2004, C 31/122.
(3) *G.U.C.E. 22 luglio 2000,* L 239/19.

nenti il SIS constano di due parti: il presente regolamento e una decisione del Consiglio basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Questo perché, come indicato nell'articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del SIS è quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detti territori avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati.

(7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l'impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l'uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l'inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l'interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull'accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.

(8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE[1], relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(10) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. Il Regno Unito non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[2]. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(11) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. L'Irlanda non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[3]. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

(1) *G.U.C.E.* 10 luglio 1999, L 176/31.
(2) *G.U.C.E.* 1° giugno 2000, L 131/43.
(3) *G.U.C.E.* 7 marzo 2002, L 64/20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue:

1) all'articolo 92 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all'uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni possono essere usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse."

2) all'articolo 94, paragrafo 3, primo comma, le lettere da a) a i) sono sostituite dalle seguenti:

"a) cognome e nomi, 'alias' eventualmente registrati separatamente;
b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c) (...)
d) data e luogo di nascita;
e) sesso;
f) cittadinanza;
g) indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;
h) motivo della segnalazione;
i) linea di condotta da seguire"

3) alla fine dell'articolo 101, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, l'accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell'avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa, nell'assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale."

4) l'articolo 101, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e), ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente convenzione. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro."

5) la seconda frase dell'articolo 102, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

"In deroga a quanto precede, i dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati relativi a documenti riguardanti persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e) possono essere utilizzati solo per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro."

6) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell'ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi un periodo di tre anni."

7) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 112 bis

1. I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale."

8) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 113 bis

1. I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale."

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie. Il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti.

3. La decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lussemburgo, 29 aprile 2004

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDowell

50 Decisione del Consiglio n. 2004/512/CE dell' 8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (*)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha giudicato una priorità assoluta l'istituzione di un sistema comune d'identificazione dei dati dei visti e ne ha chiesto l'introduzione, al più presto, sulla scorta di uno studio di fattibilità e sulla base degli orientamenti adottati dal Consiglio il 13 giugno 2002 .

(2) Il 5 - 6 giugno 2003 il Consiglio ha accolto favorevolmente lo studio di fattibilità presentato dalla Commissione nel maggio 2003, ha confermato gli obiettivi stabiliti nei suoi orientamenti per il VIS ed ha invitato la Commissione a proseguire, di concerto con gli Stati membri, i lavori preparatori sullo sviluppo del VIS sulla base di un'architettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

(3) Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 ha ritenuto necessario che, a seguito dello studio di fattibilità, fossero elaborati quanto prima possibile orientamenti riguardanti la pianificazione dello sviluppo del VIS, la base giuridica appropriata che consentirà la sua istituzione e l'impegno delle risorse finanziarie necessarie.

(4) La presente decisione costituisce il fondamento giuridico necessario per l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea degli stanziamenti necessari allo sviluppo del VIS e l'esecuzione di tale parte del bilancio, comprese le misure preparatorie necessarie per gli elementi biometrici che devono essere inseriti in una fase successiva ai sensi delle conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2004 .

(5) Le misure per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1]. Il comitato che assiste la Commissione dovrebbe, ove necessario, tenere riunioni in due diverse composizioni a seconda dell'ordine del giorno.

(6) Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un VIS comune, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(*) *G.U.C.E.* 15 giugno 2004, L 213/5.
(1) *G.U.C.E. 17 luglio 1999,* L 184/23.

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[2], relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(10) È necessario concludere un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere che ha avuto luogo tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia[3] e che è allegato all'accordo in questione.

(11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[4]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[5]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.È istituito un sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti, in seguito denominato «sistema d'informazione visti» (VIS), che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

2.Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato «sistema centrale d'informazione visti» o «CS-VIS», con un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata «interfaccia nazionale» o «NI-VIS», che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali.

Articolo 2

1.Il sistema centrale d'informazione visti, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali sono sviluppati dalla Commissione.

2.Le infrastrutture nazionali sono adeguate e/o sviluppate dagli Stati membri.

Articolo 3

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il

(1) *G.U.C.E.* 10 luglio 1999, L 176/36.
(2) *G.U.C.E.* 10 luglio 1999, L 176/31.
(3) *G.U.C.E.* 10 luglio 1999, L 176/53.
(4) *G.U.C.E.* 1 giugno 2000, L 131/43.
(5) *G.U.C.E.* 7 marzo 2002, L 64/20.

sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

Articolo 4

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;
b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;
d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

Articolo 5

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[1].

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali e la prima di tali relazioni è presentata entro la fine dell'anno in cui è firmato il contratto per lo sviluppo del VIS.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Lussemburgo, 8 giugno 2004

Per il Consiglio
Il presidente
M. McDowell

(1) *G.U.C.E.* 13 dicembre 2001, L 328/4.

51 Lettera inviata il 30 novembre 2004 dal Gruppo *ex* art. 29 al Presidente del Consiglio dell'UE, Jan Peter Balkenende, al Presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell Fontelles, ed al Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Jean-Louis Bourlanges, in merito alla Proposta di Regolamento del Consiglio sullo standard applicabile agli elementi di sicurezza e biometrici nei passaporti dei cittadini dell'Unione europea (*)

ARTICLE 29 - DATA PROTECTION WORKING PARTY

Brussels, 30 November 2004

Mr. Joseph BORREL FONTELLES
President of the European Parliament
European Parliament
Rue Wiertz
B - 1047 BRUSSELS

Subject: Proposal for a Council Regulation on standards for security features and biometrics in EU citizens's passports

(*) www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/news/art29-eupassports_en.pdf

52 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (*)

REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza
e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri

(*) *G.U.C.E.* 29 dicembre 2004, L 385/1.

53 Rete Ue di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali (CFR-CDF) – Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2003 (*)

FUNDAMENTAL RIGHTS SERIES

E.U. NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON FUNDAMENTAL RIGHTS
(CFR-CDF)
RÉSEAU U.E. D'EXPERTS INDÉPENDANTS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

REPORT ON THE SITUATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION IN 2003

January 2004

Reference : CFR-CDF.repEU.2003

The E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights has been set up by the European Commission upon request of the European Parliament. It monitors the situation of fundamental rights in the Member States and in the Union, on the basis of the Charter of Fundamental Rights. It issues reports on the situation of fundamental rights in the Member States and in the Union, as well as opinions on specific issues related to the protection of fundamental rights in the Union. The content of this opinion does not bind the European Commission. The Commission accepts no liability whatsoever with regard to the information contained in this document.

(*) http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/report_eu_2003_en.pdf

Autorità di controllo comune dell'Europol

54 La seconda relazione di attività dell'Autorità di controllo comune dell'Europol

Novembre 2002 - Ottobre 2004

L'Europol e l'autorità di controllo comune

L'Europol è l'organizzazione creata per assistere gli Stati membri dell'UE nella prevenzione e nella lotta di forme gravi di criminalità organizzata internazionale, soltanto ove ciò implichi una struttura criminale organizzata e riguardi almeno due Stati membri. A livello pratico, l'Europol si occupa principalmente di agevolare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e fornire competenze in materia di analisi criminologiche.

Poiché l'Europol gestisce un'ingente quantità di dati sensibili a carattere personale, la convenzione Europol contiene una serie di disposizioni che impongono all'Europol di tenere conto dei diritti delle persone nell'utilizzare tali informazioni. La convenzione prevede inoltre l'istituzione dell'autorità di controllo comune (ACC), un organismo indipendente incaricato di assicurare l'ottemperanza dell'Europol ai principi relativi alla protezione dei dati personali.

Al fine di promuovere la trasparenza, la convenzione dell'Europol richiede all'autorità di controllo comune di pubblicare, a intervalli regolari, una relazione sulle attività svolte: il presente documento è la seconda di dette relazioni.

Premessa

Sono onorato di presentare la seconda relazione di attività dell'autorità di controllo comune dell'Europol (ACC). Il documento riguarda il periodo compreso tra novembre 2002 e ottobre 2004 e riflette i risultati conseguiti dall'ACC sotto la presidenza di Klaus Kalk. A nome dei miei colleghi dell'ACC, desidero rendere omaggio alla dedizione di Klaus Kalk al nostro lavoro, nonché alla sua ferma posizione a favore della dignità umana e del diritto fondamentale della protezione dei dati. Sono inoltre consapevole che i risultati ottenuti da questo organismo sono stati possibili soltanto grazie all'impegno e all'entusiasmo di Varges Gomes e Giuseppe Busia, i due presidenti del comitato per i ricorsi in carica nel periodo in questione, unitamente agli sforzi congiunti di tutti i membri dell'ACC e del suo segretariato.

La presente relazione fornisce una rassegna dettagliata dei temi principali di cui si è occupata l'ACC in un periodo fortemente caratterizzato dalle misure adottate per combattere il terrorismo dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e, recentemente, dagli attentati di Madrid nel marzo 2004. Nei suoi pareri e nelle iniziative attuate, l'ACC ha dimostrato che è sicuramente possibile, e per nulla incompatibile, sostenere l'obiettivo comune della lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, salvaguardando nel contempo i diritti dei singoli.

Infine, considerato che i pilastri dell'UE continuano a convergere e la protezione dei dati di natura personale è stata inclusa come diritto fondamentale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel progetto del Trattato costituzionale, risulta sempre più

evidente che il campo della cooperazione di polizia e giudiziaria necessita di norme chiare e specifiche sulla protezione dei dati, con la formulazione di un parere indipendente e di un'attività di controllo armonica. Svariate iniziative riguardanti questo aspetto saranno valutate nei prossimi mesi ed è intenzione dell'ACC seguire con attenzione gli sviluppi, offrendo assistenza e consulenza, con l'intento di assicurare che ogni cambiamento proposto si traduca in un progetto pratico, sempre nel pieno rispetto dei diritti e dei valori della protezione dei dati.

Emilio Aced Félez
Presidente

CAPITOLO I - INTRODUZIONE

Dal momento che, sottoscrivendo il Trattato di Amsterdam, gli Stati membri hanno assunto l'impegno di creare "uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia", uno degli obiettivi principali dell'Unione europea è stato quello di intensificare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. La maggior parte delle volte, tale cooperazione comporta lo scambio di dati personali.

L'atrocità dei recenti attacchi terroristici ha dato nuovo slancio a questa tendenza, promuovendo una più stretta collaborazione; inoltre, la convinzione degli Stati membri della necessità di collaborare per far fronte al terrorismo ha determinato una riconsiderazione delle misure in atto nell'UE a salvaguardia della sicurezza.

Questo primo capitolo presenta un resoconto delle reazioni dell'ACC di fronte ad alcuni dei cambiamenti che si sono verificati in quest'area, concentrandosi in particolare su due situazioni che si sono venute a creare: una determinata dalla decisione presa dal direttore dell'Europol e l'altra conseguente all'iniziativa di aggiornare le disposizioni della convenzione Europol.

L'Europol e gli Stati Uniti

Poco dopo gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti avvenuti nel settembre 2001, il direttore dell'Europol decise di autorizzare la trasmissione di dati personali da parte dell'Europol agli Stati Uniti.

Le norme che disciplinano la trasmissione di dati personali detenuti dall'Europol a Stati terzi solitamente prevedono un accordo ufficiale tra l'Europol e lo Stato in questione, in cui sono indicate le disposizioni riguardanti le categorie di dati da trasmettere e le finalità per cui tali informazioni possano essere impiegate. Un accordo di questo genere non può essere concluso senza aver prima ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune (ACC).

In casi eccezionali, tuttavia, il direttore dell'Europol può evitare questa procedura e decidere di trasmettere dei dati personali senza la stipulazione di un accordo, se ritiene che ciò sia assolutamente necessario per tutelare gli interessi fondamentali degli Stati membri oppure per impedire un pericolo imminente.

In risposta alla decisione del direttore, l'ACC ha formulato un parere in cui sottolineava che soltanto un accordo ufficiale avrebbe potuto costituire un fondamento giuridico soddisfacente per una cooperazione a lungo termine tra l'Europol e gli Stati Uniti, e che pertanto in alcun modo la decisione avrebbe potuto essere equivalente a un'autorizzazione illimitata alla trasmissione di dati agli Stati Uniti.

Nel corso delle negoziazioni per la stesura di un accordo tra Europol e gli Stati Uniti, entrambe le parti hanno cercato di risolvere numerose questioni nodali, tra cui le finalità per cui i dati avrebbero potuto essere utilizzati e il problema della supervisione dell'attuazione dell'accordo.

Nel suo parere sul progetto di accordo, l'ACC riconosceva l' "imperativo" di migliorare la cooperazione tra Stati Uniti ed Europol nella lotta contro la criminalità organizzata e, rimar-

cando i notevoli progressi compiuti durante i negoziati, l'ACC concludeva che il Consiglio poteva autorizzare la sottoscrizione dell'accordo da parte del direttore dell'Europol.

L'ACC, tuttavia, sottolineava che considerata la legislazione statunitense in materia di protezione di dati di natura personale, avrebbe dovuto essere esercitato un efficace controllo per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'accordo da parte dei suoi sottoscrittori.

In che modo l'ACC controlla l'accordo tra Europol e gli Stati Uniti?

Dalla firma dell'accordo l'ACC ha operato come segue:

ha istituito dei collegamenti con il Chief Privacy Officer (responsabile per la protezione della vita privata) del Dipartimento statunitense della sicurezza interna. Il Chief Privacy Officer ha il compito di assicurare che il Dipartimento della sicurezza interna ottemperi alle disposizioni dell'accordo e ad altre importanti misure relative alla tutele della privacy. Nel marzo 2004, il sostituto del Chief Privacy Officer ha partecipato a una riunione dell'ACC per fornire informazioni sulla legislazione statunitense sulla privacy attualmente in vigore. I membri dell'ACC hanno colto l'occasione per rivolgere delle domande sul preciso ruolo del Chief Privacy Officer. L'ACC è desiderosa di sviluppare ulteriormente questo rapporto in futuro, in quanto costituirà un'opportunità non solo per accertare che cosa avviene dei dati inviati negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo, ma anche per permettere all'ACC di conoscere quali misure siano adottate negli Stati Uniti per verificare la correttezza dei dati inviati all'Europol.

Inoltre, l'ACC ha vigilato sugli sviluppi. L'ACC ha notato che in seguito a cambiamenti della legislazione statunitense, l'FBI non era più tenuto a garantire la correttezza dei dati conservati nel National Crime Information Center, la più grande banca dati penale-giudiziaria del Paese. Questa cambiamento suscita preoccupazione, in quanto l'FBI è una delle autorità federali che, ai sensi dell'accordo, è autorizzata allo scambio di dati personali con l'Europol. L'ACC ha richiesto ulteriori informazioni all'Europol per stabilire se questo cambiamento influirà sui dati personali trasmessi ai sensi del presente accordo. L'ACC si rammarica di non aver ricevuto fino ad oggi una risposta.

L'ACC mantiene fede all'impegno di vigilare sull'ottemperanza all'accordo. Dalla sua sottoscrizione, lo scambio della maggior parte delle informazioni tra l'UE e le autorità di polizia statunitensi sembrerebbe essere avvenuto ai sensi di accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Uniti e singoli Stati membri. Tuttavia, dato che il volume di informazioni scambiate tra Europol e Stati Uniti aumenterà, le ispezioni future dell'Europol si concentreranno sull'esame dei dati di natura personale scambiati nell'ambito dell'accordo, per assicurare che vi sia conformità alle disposizioni pertinenti. Inoltre, l'ACC cercherà di coordinare l'attività di vigilanza, collaborando con le autorità nazionali incaricate della protezione dei dati personali negli Stati membri e con il Chief Privacy Officer presso il Dipartimento della sicurezza interna negli Stati Uniti.

L'emendamento della convenzione Europol: tempi di conservazione dei dati

Nel 2002, la Presidenza danese ha varato un'iniziativa per modificare la convenzione dell'Europol. L'autorità di controllo comune ha espresso un parere, in cui commentava le proposte legate al trattamento dei dati di natura personale. La Presidenza danese ha tenuto conto delle perplessità dell'ACC e molte proposte sono state emendate conseguentemente.

Al momento della sua pubblicazione nel dicembre 2002, un progetto di protocollo per emendare la convenzione Europol includeva una proposta di estensione del periodo di conservazione dei dati di natura personale negli archivi di lavoro per fini di analisi. L'Articolo 21 della convenzione Europol stabilisce che le informazioni su una persona conservate in archivi di lavoro per fini di analisi all'Europol devono essere cancellate al più tardi dopo tre anni dalla loro introduzione, se in tale periodo non sono state aggiunte ulteriori informazioni sulla persona in questione. Il progetto di protocollo si prefiggeva di estendere il periodo di conservazione a cinque anni.

Inizialmente l'ACC non riteneva giustificato il prolungamento del periodo di conservazione, nonostante l'Europol sostenesse che, nel caso di alcune forme di criminalità, ed in particolare del terrorismo, fossero necessari periodi di conservazione più lunghi per svolgere analisi efficaci.